



Città di Ostra

Provincia di Ancona

ALLEGATO "A"

**Regolamento
per l'istituzione e la disciplina del
funzionamento del Consiglio Tributario**

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/2011



Città di Ostra

Provincia di Ancona

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 Istituzione e finalità del Consiglio Tributario	Pag. 3
Art. 2 Compiti del Consiglio Tributario	Pag. 3

TITOLO II – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 3 Componenti e funzioni di segreteria.....	Pag. 4
Art. 4 Durata del Consiglio Tributario.....	Pag. 4

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 5 Attività del Consiglio Tributario	Pag. 4
Art. 6 Doveri dei consiglieri.....	Pag. 5
Art. 7 Entrata in vigore	Pag. 5



Città di Ostra

Provincia di Ancona

TITOLO I ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1

Istituzione e finalità del Consiglio Tributario

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2

Compiti del Consiglio Tributario

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) supportare l'Amministrazione Comunale nelle scelte inerenti l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali ed altri soggetti istituzionali al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del Comune all'accertamento dell'evasione fiscale e contributiva;
 - b) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - c) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di una maggiore base imponibile fiscale e contributiva, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla;
 - d) esaminare le proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle entrate, proponendo eventualmente integrazioni alle stesse sulla base di dati, fatti ed elementi rilevanti;
 - e) evidenziare dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune;
2. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.



Città di Ostra

Provincia di Ancona

TITOLO II COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 3 Componenti e funzioni di segreteria

1. Il consiglio tributario è composto da:
 - il Responsabile del Settore Entrate, che assume la carica di Presidente;
 - il Responsabile della Polizia Municipale e del servizio commercio;
 - il Responsabile del Settore Servizi tecnici;
 - il Responsabile del Settore Servizi finanziari;
 - il Responsabile del Servizio anagrafe.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Settore entrate del Comune.

Art. 4 Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 5 Attività del Consiglio tributario

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate e presiedute dal Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
2. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi membri.
3. Le riunioni del Consiglio Tributario sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
4. Le sedute del Consiglio Tributario avvengono ordinariamente nei locali del Comune.
5. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
6. Di ciascuna seduta verrà redatto apposito verbale a cura del Settore entrate del Comune. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario verbalizzante.
7. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, senza diritto di voto:
 - il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
 - il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;



Città di Ostra

Provincia di Ancona

- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
 - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.
8. Alle sedute del Consiglio Tributario, oltre ai soggetti indicati al comma precedente, possono anche essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.
 9. In base a quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, gli adempimenti organizzativi connessi al Consiglio Tributario sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.
 10. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Tributario presenta all'amministrazione comunale la relazione dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6

Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.
2. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti od affini entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile, ovvero di altri con i quali esista un rapporto di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, di gerarchia di lavoro o, in genere, di dipendenza.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.